



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

AVVISO

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

RENDE NOTO

alla popolazione, ed in particolare a proprietari e terzisti dei terreni agricoli confinanti con i corsi d'acqua della Regione Friuli Venezia-Giulia, quanto previsto dagli articoli **17, commi 1 e 2, 18 e 56** della legge regionale 11/2015.

art. 17 "Autorizzazione idraulica"

Comma 1) Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.

Comma 2) Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

art. 18 "Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali"

Comma 1) Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposte dagli articoli **96 e 97** del regio decreto **523/1904**, ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente ai corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, **sono vietati**:

- a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;

- b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;
- d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sotto banchine arginali, laddove esistenti.

Comma 2) Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, ad esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.

Comma 3) All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.

Comma 4) Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzione di filtro per i solidi sospesi e degli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.

Comma 5) Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.

art. 56 "Sanzioni"

Comma 1) La **violazione** delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'**articolo 18, comma 1**, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro**, **l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi**, nonché **la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato**.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla struttura stabile per la difesa del suolo competente per territorio nelle sedi regionali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone.

TRIESTE li 01 MAR. 2016

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Ing. Giorgio POCECCO
